



CONVENZIONE

**TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO E CASTELLANZA
PER L'ESPLETAMENTO DI
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE**

Premesso che il Comune di Busto Arsizio confina con quello di Castellanza ed in diverse occasioni si sono verificate situazioni di minaccia della sicurezza urbana (rave party, campi nomadi o occupazioni abusive, turbative presso il Parco Alto Milanese, eventi sportivi di particolare rilievo, ecc.) o situazioni di criticità viabilistica a causa di sinistri stradali proprio sulle aree di confine;

Preso atto che in tali occasioni si è registrata la difficoltà da parte degli operatori di polizia locale di gestire con continuità la sorveglianza degli eventi e gli interventi operativi per eliminare, contenere le cause di insicurezza o consentire la stessa operatività in aree di confine non facilmente individuabili;

Preso altresì atto della inadeguatezza degli organici di polizia locale in rapporto alle dimensioni dei fenomeni di allarme sociale in cui è talvolta richiesto l'intervento e della impossibilità di organizzare in entrambi i Comuni nuclei specialistici per affrontare tutti i suddetti fenomeni;

Preso atto che le Amministrazioni di Busto Arsizio e Castellanza hanno predisposto e sottoscritto in passato delle convenzioni che hanno consentito in modo efficace, efficiente ed economico, anche partecipando a bandi regionali, di provvedere alla fornitura di strumentazioni per lo svolgimento di servizi istituzionali, di impianti di videosorveglianza o lettura targhe e di poter eseguire alcuni interventi nelle aree di confine, a condizione di reciprocità e finalizzati a potenziare le migliori condizioni di sicurezza dei territori comunali;

Visto l'art.8 della legge regionale n. 6/2015 che prevede la possibilità di svolgere in forma associata fra Enti territorialmente contigui le funzioni di polizia locale in modo da garantire l'efficacia, la continuità e l'adeguatezza del servizio;

Visto l'art. 4 della Legge 07.03.1986, n° 65, Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale ove è previsto che il personale di polizia locale possa prestare servizi sul territorio di altri Comuni in occasione di particolari occasioni eccezionali previo accordo fra i medesimi Enti;

Ritenuto quindi di stipulare una convenzione fra il Comune di Busto Arsizio e quello di Castellanza per lo svolgimento dei servizi di polizia locale di cui all'art 13 della LR 6/2015 sul territorio dei due comuni in occasione di interventi che necessitano elevata specializzazione, di eventi che per le loro caratteristiche costituiscono minaccia comune per la sicurezza urbana, di situazioni di criticità per la circolazione stradale o in occasione di servizi programmati, come di seguito specificati, provvedendo ad adottare le necessarie disposizioni regolamentari ;

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n°267 con particolare riferimento all'art.30;

Visti gli statuti dei Comuni interessati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto la gestione in forma associata della funzione di polizia locale

in occasione di criticità o in particolari ambiti operativi e, al di fuori di quanto indicato, attraverso il comune intervento nelle diverse aree di confine o di comune interesse secondo criteri di programmazione e pianificazione degli interventi in modo da rafforzare la sicurezza dei territori contigui.

Art. 2 - FINALITÀ

La presente convenzione è finalizzata:

- all'attuazione di interventi in occasione di eventi che richiedono un'alta specializzazione professionale nonché per ovviare alle richieste di intervento in situazioni contingenti ed imprevedibili attinente alla sicurezza della collettività e degli stessi operatori di Polizia, in modo da poter utilizzare il personale delle Polizie Locali al di fuori del Comune di rispettiva appartenenza, con l'ausilio dei mezzi e delle armi in dotazione ed ovviamente, a condizione di reciprocità;
- ad una più efficiente gestione di ambiti di particolare rilevanza o criticità, quali la stazione ferroviaria di Castellanza e lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, entrambi di grande interesse territoriale, per i quali i comuni sono interessati a regolare l'uso e la corretta utilizzazione;
- alla possibile redazione di progetti per la sicurezza urbana ex art 25 LR 6/2015 in modo da prevenire e contenere fenomeni di disagio o degrado urbano in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale, individuate in appositi progetti di competenza delle Giunte comunali da sottoporre al successivo vaglio di Regione Lombardia per l'ottenimento di finanziamenti regionali;
- all'ottimizzazione e razionalizzazione dell'impiego del personale in aree di confine o di comune interesse nei diversi ambiti di competenza istituzionale, secondo appositi progetti d'intervento.

Art. 3 - MODALITÀ DI INTERVENTO

- 1) il personale della polizia locale del Comune di Busto Arsizio presta servizio, anche sul territorio del Comune di Castellanza e viceversa il personale di polizia locale del Comune di Castellanza presta servizio sul territorio del Comune di Busto Arsizio secondo gli ambiti d'intervento definiti dalla presente Convenzione;
- 2) i contingenti di personale sono stabiliti con ordini di servizio concordati dai rispettivi Comandanti, in ossequio alle direttive dei rispettivi Sindaci/Assessori delegati o, per i servizi pianificati, secondo appositi progetti condivisi dalle rispettive Giunte comunali;
- 3) gli eventi sono, oltre a quelli di elevata specializzazione, quelli che per loro caratteristiche costituiscono una minaccia per la sicurezza urbana, stradale e l'ordine pubblico, secondo la classificazione stabilita di concerto fra le due Amministrazioni, sentita l'autorità locale di pubblica sicurezza ed i Comandanti della polizia locale. Per interventi urgenti in occasione di calamità, sinistri stradali nelle aree di confine o eventi non programmabili, il personale opererà su richiesta e autorizzazione dei rispettivi Comandanti di Polizia locale, a condizione di reciprocità;

- 4) il coordinamento del personale sui rispettivi territori comunali spetta:
 - nei servizi di ordine pubblico, ad un dirigente di pubblica sicurezza o suo delegato;
 - negli altri servizi, al Comandante del Comune competente per territorio o suo delegato;
- 5) Il procedimento amministrativo relativo all'accertamento di violazioni, compreso l'introito delle sanzioni, spetta al Comando del luogo dove si è commessa la violazione;
- 6) Il procedimento relativo all'accertamento di reati spetta al Comando del luogo dove si è commessa la violazione;
- 7) In occasione di eventi di interesse sovracomunale che potrebbero generare criticità anche nel territorio del Comune che non ospita l'evento o in occasione di particolare criticità come sopra individuate, non si ritiene di prevedere il pagamento delle prestazioni rese in comando a motivo della reciprocità e comune interesse degli interventi. In occasione degli interventi programmati nelle aree di confine o di comune interesse si provvederà a determinare la spesa secondo appositi progetti demandati all'approvazione delle competenti giunte comunali;
- 8) Gli operatori di polizia locale possono portare, per l'eventuale utilizzo nei casi disciplinati dalla legge, l'arma di ordinanza o gli strumenti di difesa individuale eventualmente assegnati.

Art. 4 – Particolari ambiti operativi o di comune interesse

Si conviene che i servizi di polizia locale nelle aree e strade individuate dalla convenzione denominata : “Accordo per la gestione di alcune vie comunali poste a confine tra il comune di Castellanza ed il comune di Busto Arsizio, nonché delle aree adiacenti alla nuova stazione ferroviaria – FNME SPA – edificata nel territorio del Comune di Busto Arsizio”, siano svolti dai Corpi di Polizia Locale dei rispettivi Comuni che ne assumono la gestione, compresa la disciplina della circolazione stradale (ordinanze, autorizzazioni, ecc.) nonché la regolamentazione della sosta. Alle medesime Amministrazioni, la cui competenza è stata acquisita ai sensi di quanto sopra, in deroga a quanto previsto dall'articolo precedente, compete anche l'introito delle sanzioni ed i proventi da tariffazione della sosta eventualmente adottata, nonché l'accertamento delle ulteriori violazioni amministrative o penali eventualmente accertate in tali ambiti territoriali.

Pertanto, in esecuzione della richiamata Convenzione, si evidenzia che il servizio nelle aree limitrofe alla stazione nuova ferroviaria di Castellanza sarà svolto dal Corpo di polizia locale di Castellanza. A fronte di quanto sopra si conviene che il Corpo di Polizia Locale di Busto Arsizio supporterà il Corpo di Polizia Locale di Castellanza, per le incombenze concernenti le manifestazioni sportive presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio.

In particolare il Corpo di Polizia Locale di Busto Arsizio rappresenterà quello di Castellanza durante le sedute del Gruppo Operativo Sicurezza eventualmente istituito in occasione di manifestazioni calcistiche allo stadio Speroni. Al personale più elevato in grado spetta il coordinamento dell'intera aliquota secondo le modalità stabilite fra i comandanti dei rispettivi Corpi e secondo le indicazioni dell'Autorità di pubblica Sicurezza.

Si evidenziano infine come ambiti di comune interesse: eventi sportivi presso struttura sportiva Palayamamay, gestione traffico limitrofo alla clinica Multimedica ed ai poli commerciali di viale Borri e del Sempione, nonché l'area del parco Alto Milanese.

Art. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di anni cinque a decorrere dalla sottoscrizione e previa adozione delle rispettive deliberazioni di Consiglio Comunale dei Comuni convenzionati ed è rinnovabile.

Art.6 Comune Capofila

Il Comune di Busto Arsizio svolge le funzioni di Comune Capofila anche in relazione ad eventuali richieste di partecipazione a bandi regionali in materia di sicurezza urbana, previa approvazione di specifici progetti da parte delle competenti Giunte comunali.

Art. 7 - RECESSO

Ogni Amministrazione può recedere dagli impegni assunti, dandone comunicazione in forma scritta, e gli effetti della stessa si produrranno decorsi sei mesi dalla sua presentazione.

Durante il periodo sopra specificato, l'Amministrazione rimane comunque obbligata per gli impegni precedentemente assunti.

Art. 8 –CONTROVERSIE

Le Amministrazioni aderenti alla presente convenzione concordano che, qualora si verificano conflitti in ordine alle attività concernenti le funzioni oggetto della convenzione, ovvero in tema di interpretazione della stessa, queste debbano essere risolte in sede civile.

Art. 9 –COMUNICAZIONI

Le Amministrazioni aderenti effettueranno apposita comunicazione al Prefetto di Varese ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 c.4 della L.65/86 e dell'art.9 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n.145.

Letta, confermata e sottoscritta.

Busto Arsizio, lì _____

IL COMANDANTE

Polizia Locale di Busto Arsizio

IL COMANDANTE

Polizia Locale di Castellanza